



Bruxelles, 15.6.2021  
COM(2021) 310 final

2018/0138 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e  
del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della  
rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)**

### **1. ITER PROCEDURALE**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 277 final - 2018/0138 COD):	17 maggio 2018.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	17 ottobre 2018.
Data di adozione del parere del Comitato delle regioni sulla proposta:	7 febbraio 2019.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	13 febbraio 2019.
Data dell'accordo del Consiglio su un orientamento generale:	2 dicembre 2019.
Date dei triloghi:	3 febbraio 2020. 18 maggio 2020. 8 giugno 2020.
Data in cui il comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo di compromesso:	17 giugno 2020.
Data in cui la commissione TRAN del Parlamento europeo ha votato a favore dell'accordo di compromesso:	14 luglio 2020.
Data in cui il comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato la posizione del Consiglio (punto I/A):	[9] giugno 2021.
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:	[14] giugno 2021.

### **2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta della Commissione sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti è stata presentata nel maggio 2018 nell'ambito del 3° pacchetto Mobilità ("L'Europa in movimento"). La proposta è fondamentale per il completamento della rete centrale TEN-T entro il termine concordato del 2030 in quanto riduce i ritardi accumulati durante l'attuazione dei progetti infrastrutturali TEN-T. Mira altresì a rendere più chiare le procedure che i promotori dei progetti sono tenuti a seguire, in particolare in materia di rilascio delle autorizzazioni, appalti pubblici e altre procedure.

### **3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

Modifica dello strumento da regolamento a direttiva

La posizione del Consiglio in prima lettura adottata il 14 giugno 2021, che riflette l'esito dei negoziati con il Parlamento europeo, differisce in molti aspetti formali dalla proposta originaria della Commissione, dato che lo strumento giuridico è stato modificato da regolamento a direttiva. Tuttavia, nonostante le considerevoli modifiche apportate alla proposta della Commissione a seguito dei triloghi, il testo dell'accordo raggiunto rispecchia gli obiettivi della proposta originaria della Commissione di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di agevolare i promotori dei progetti.

Di seguito sono illustrate le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione.

#### **Ambito di applicazione**

La Commissione aveva proposto un ambito di applicazione collegato a tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T.

Nell'ambito di applicazione sono ora inclusi: 1) i collegamenti transfrontalieri individuati in via preliminare e i collegamenti mancanti dei corridoi della rete centrale TEN-T di cui alla parte III, sezione 1, del regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027<sup>1</sup>; e 2) i progetti relativi ai corridoi della rete centrale che superano i 300 milioni di EUR. Non sono inclusi i progetti che riguardano esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni quali definite nel regolamento TEN-T<sup>2</sup>. Gli Stati membri possono decidere di estendere l'ambito di applicazione della direttiva a tutti i progetti relativi alla rete centrale o persino alla rete globale.

La Commissione può accettare questa modifica in quanto garantisce la copertura di un'ampia gamma di progetti rilevanti, in particolare dei progetti infrastrutturali più ampi e complessi, come quelli riguardanti le sezioni transfrontaliere.

#### **Autorità designata**

L'"unica autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni" proposta dalla Commissione è stata modificata in "autorità designata", come richiesto dalla modifica dello strumento in una direttiva e tenendo conto delle differenze tra gli Stati membri. La chiara individuazione, per ciascun progetto, di un'autorità designata che fungerà da punto di contatto durante l'intera procedura e fornirà le informazioni del caso agevolerà il lavoro dei promotori dei progetti. La Commissione può accettare questa modifica.

#### **Termine per la procedura di rilascio delle autorizzazioni**

La proposta originaria della Commissione prevedeva una procedura articolata in più fasi, con relativi calendari. Come richiesto dalla modifica dello strumento in una direttiva, questa disposizione è stata modificata lasciando maggiore flessibilità per quanto riguarda le fasi che gli Stati membri possono prevedere, ma imponendo un termine complessivo di 4 anni per concludere l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni. Sono state aggiunte ulteriori garanzie, in particolare una limitazione alla possibilità di proroghe e la disposizione secondo

---

<sup>1</sup> Proposta della Commissione COM(2018) 438 final, in relazione alla quale i legislatori hanno raggiunto un accordo l'11 marzo 2021.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

cui qualsiasi proroga deve essere debitamente giustificata e notificata al promotore del progetto. La Commissione può accettare queste modifiche.

### **Coordinamento della procedura di rilascio delle autorizzazioni transfrontaliere e ruolo dei coordinatori europei**

Per i progetti che riguardano due Stati membri è stato leggermente modificato l'obbligo di allineare le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni e di concordare un calendario comune. La direttiva garantisce tuttavia che le autorità degli Stati membri siano tenute a collaborare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni in caso di progetti transfrontalieri. Analogamente è stata modificata la formulazione delle disposizioni relative al ruolo dei coordinatori europei nelle procedure transfrontaliere di rilascio delle autorizzazioni. Il testo della direttiva garantisce che i coordinatori europei ricevano informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, possano facilitare i contatti tra le autorità designate e possano chiedere informazioni in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. La Commissione può accettare queste modifiche.

### **Carattere prioritario**

La proposta della Commissione prevedeva l'obbligo per i promotori dei progetti e le autorità di trattare i progetti nel modo giuridicamente più rapido possibile. È stato mantenuto il principio generale, ossia la richiesta agli Stati membri di provvedere affinché le autorità conferiscano carattere prioritario ai progetti contemplati dalla direttiva durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni. La direttiva ha modificato la disposizione sull'applicazione delle specifiche procedure di rilascio delle autorizzazioni già previste dal diritto nazionale per i progetti prioritari consentendo di testare procedure specifiche di rilascio delle autorizzazioni. La Commissione può accettare queste modifiche.

### **Notifica**

La direttiva aggiunge l'obbligo per gli Stati membri di notificare ogni due anni alla Commissione il numero di procedure di rilascio delle autorizzazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, la durata media delle procedure, il numero di procedure di rilascio delle autorizzazioni che superano il termine fissato e l'istituzione di eventuali autorità comuni. La Commissione può accettare questa modifica.

## **4. Conclusioni**

In generale l'accordo raggiunto permette di conseguire gli obiettivi della proposta iniziale della Commissione, mantenendo un sufficiente livello di ambizione. Le nuove norme renderanno più efficienti e trasparenti le procedure amministrative per i progetti infrastrutturali e favoriranno la ripresa del settore dei trasporti in seguito alla crisi della COVID-19 contribuendo ad accelerare l'attuazione dei progetti riguardanti le infrastrutture di trasporto. La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.